

le massime legali di mandante e mandatario. Se volessimo applicarle nei rapporti fra l'Assemblea ed il popolo, considerati come due persone morali; in allora risponderai che l'Assemblea ha un voto palese, per ciò che spetta alle deliberazioni, le quali si conoscono. Ma su questo punto io non porto la quistione. Domando piuttosto su qual fondamento egli dica che il popolo ha diritto di conoscere il voto di ciascun rappresentante. Forse per mancanza di fiducia? No certamente, perchè il popolo diede ad ogni rappresentante piena fiducia nel deporre nelle sue mani il destino del paese. Forse per conoscerlo in appresso? Dissi già in avanti che questo modo è assai dubbio. Forse finalmente per imporgli nella sua votazione? Rispondo che ciò sarebbe in contraddizione colla fiducia medesima che gli diede.

Il rappresentante Sirtori disse che, se fossimo in istato normale, egli forse si adatterebbe al voto segreto, ma che, nelle presenti circostanze, è spinto a sostenere il voto palese, perchè potrebbe dubitare che dallo scegliere il voto palese o il voto segreto può decidere delle sorti della patria. Ma appunto per questo io credo che l'Assemblea debba adottare il voto segreto, perchè altrimenti noi potremmo esser accusati, che, se il popolo non ci tenesse in freno col voto palese, noi potremmo tradire le sorti della patria.

Il presidente: Io credo d'interrogare l'Assemblea, prima di passare a nessuna deliberazione, se si creda istruita abbastanza della questione. (*L'Assemblea si dichiara in senso affermativo.*)

Non essendosi ancora cominciata la discussione sul Capitolo 7.º pongo ai voti se l'Assemblea intenda di ammettere il principio fissato dalla Commissione: che, cioè, la votazione segua per scrutinio segreto, eccetto che nei casi di minor importanza.

Fu ammesso detto principio.

L'adunanza è sciolta alle ore 5 e 1/2.

3 Marzo.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA.

LA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA.

Avviso.

Previene li censiti che col giorno 15 corrente presso le singole Esattorie Comunali va ad aprirsi l'esigenza della II. Rata Prediale nonchè delle Sovraimposte Comunali e Provinciali secondo i limiti precisati nell'infrascritto Prospetto.

Con essa rata oltre all'Imposta Prediale ordinaria e straordinaria già fissata nell'identico estremo esatto nella decorsa I. Rata, verrà pure esatta una quarta parte di 25 Centesimi per ogni lira d'estimo che annualmente dovranno venire esatti fino all'ammortizzazione dei dodici Milioni di Carta